



*Procura Generale della Repubblica
presso la
Corte d'appello di Genova*

INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2021

Intervento del Procuratore Generale
Dr. Roberto ANIELLO

**INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE
PER LA INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2021**

(tra parentesi quadre e in corsivo le parti eliminate, per ragioni di tempo, dall'intervento orale)

Rivolgo i miei saluti anzitutto ai presenti, il Presidente della Corte, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il componente del Consiglio Superiore della Magistratura e il rappresentante del Ministero della Giustizia. Allo stesso modo saluto i colleghi, le Autorità e tutti coloro che non sono presenti di persona ma soltanto tramite videocollegamento.

Un ricordo particolare, con estrema tristezza, per coloro che, nell'ambito del mondo giudiziario genovese, sono deceduti perché colpiti dalla malattia del Covid 19, e cioè un dipendente della Procura Generale, Ivano Manca, e lo psichiatra forense Gian Luigi Rocco, noto perito e consulente. Una espressione di vicinanza, infine, nei confronti di coloro che sono stati colpiti negli affetti più cari, tra cui la collega Donatella Aschero, che ho avuto modo di conoscere nel precedente Consiglio Giudiziario.

[La pandemia, oltre a colpire tante persone, ha determinato una radicale modifica di tutti i nostri comportamenti e anche la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario non poteva risultarne indenne. Questa situazione ha peraltro palesato, secondo la mia personale opinione, gli aspetti anacronistici di certe forme, che risalgono quanto meno all'ordinamento giudiziario del 1941, che proprio oggi compie ottant'anni e che fu emanato in un contesto culturale molto diverso da quello attuale. La ritualità della cerimonia è oggi ridotta al minimo per effetto della emergenza sanitaria e, per converso, la partecipazione è assicurata mediante i mezzi tecnologici più aggiornati, ma ciò che conta, a mio avviso, è il significato sostanziale che a tutt'oggi mantiene - ed è bene che lo mantenga - l'assemblea delle Corti per l'inaugurazione dell'anno giudiziario: quello cioè, di costituire, in un'ottica di assoluta trasparenza dell'amministrazione della giustizia, un pubblico rendiconto dell'attività svolta in ciascun distretto, senza autocelebrazioni, ma con la dovuta obiettività e con spirito di autocritica].

L'attività organizzativa e quella giudiziaria a seguito del Covid 19.

Notevole l'incidenza della pandemia sulla organizzazione del lavoro e sull'andamento dei processi.

[Un primo aspetto è consistito nella doverosa applicazione delle norme, primarie e secondarie, introdotte da leggi, decreti e circolari ai fini della tutela della salute e della prevenzione del contagio. I dirigenti degli uffici giudiziari, sia congiuntamente nell'ambito della Conferenza permanente, sia singolarmente, hanno impartito le necessarie disposizioni per la dotazione e l'utilizzo dei dispositivi di protezione e per l'osservanza delle misure igienico-sanitarie, nonché per limitare gli accessi al palazzo di giustizia. Sono stati emanati ordini di servizio finalizzati a limitare la presenza in ufficio dei magistrati e del personale

amministrativo, con utilizzo per quanto possibile dello smart working in funzione della attenuazione del rischio epidemiologico, seguendo le indicazioni date dal Ministero della Giustizia].

Oltre a questa attività gestionale, comune a tutti gli uffici giudiziari, è stata posta in essere una ulteriore opera di verifica in relazione agli ambienti nei quali si esercita la funzione giudiziaria. Sono stati infatti disposti, nel palazzo di giustizia di Genova, fin dall'inizio della pandemia, accertamenti tecnici finalizzati a verificare la conformità delle aule di udienza ai requisiti previsti dall'Istituto Superiore di Sanità in ordine all'aerazione ed alla climatizzazione per la prevenzione del contagio da Covid 19. Sono stati coinvolti i tecnici della ASL e del Provveditorato alle opere pubbliche e ovviamente il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, con la supervisione della Conferenza permanente e dei singoli dirigenti degli uffici giudiziari nella loro qualità di datori di lavoro. Si è trattato di accertamenti complessi, che sono stati più volte reiterati e approfonditi, anche grazie all'impulso dato da colleghi - in particolare della Procura Generale e della Procura della Repubblica - che si sono specificamente dedicati a seguire con attenzione gli esiti delle verifiche tecniche. Questi accertamenti, che credo siano stati effettuati in modo così capillare in pochissime altre sedi giudiziarie, hanno avuto esiti ai quali sono conseguiti disagi e spese, derivanti dalla accertata inagibilità di alcune aule e dalla conseguenziale necessità, per celebrare le udienze, di reperire locali esterni e, da ultimo, di installare una tensostruttura nel cortile del palazzo di giustizia. Allo stesso tempo, però, e questo va rivendicato come un merito di chi ha operato in tal senso, hanno consentito di tutelare nel modo migliore la salute di tutti coloro che operano nelle aule di giustizia, nel rispetto del fondamentale diritto alla salute tutelato dall'art. 32 della Costituzione.

Non lieve è risultato l'impatto dell'epidemia sull'andamento dei processi.

[Com'è noto la normativa di urgenza volta a contrastare la diffusione del contagio ha imposto di limitare ai casi urgenti la trattazione e la definizione dei procedimenti e la celebrazione dei dibattimenti (D.L. n. 18/2020 conv. in legge n. 27/2020 e D.L. n.28 e 34 del 2020).

Di conseguenza, il rinvio dei dibattimenti, sia in primo grado che in grado d'appello, ha ovviamente determinato un aumento dell'arretrato degli uffici giudicanti.]

Per gli uffici requirenti, si registra una generale contrazione degli affari esaminati e definiti nel primo semestre del 2020 rispetto all'anno precedente.

Sono diminuiti i procedimenti penali sopravvenuti, e ciò per evidente effetto del lockdown, che ha determinato una riduzione del numero di reati, anche se i dati sono notevolmente differenziati tra i diversi circondari, ma si può parlare di una riduzione percentuale media del 15% per i procedimenti contro noti e del 30% per quelli contro ignoti.

A questa generale diminuzione si contrappone però il forte incremento delle comunicazioni di notizie di reato per i delitti di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e di atti persecutori (art.612 bis c.p.), nonché di violenza sessuale (art.609 bis e 609 quater c.p.), quest'ultimo fra l'altro in aumento anche tra

i minorenni. Anche questo, evidentemente, un effetto del periodo più restrittivo durante la pandemia da Covid 19.

L'epidemia ha inciso sulla giustizia penale anche sotto altri profili.

In primo luogo, per gli eventi conseguiti ai contagi nelle RSA e negli ospedali sono stati iscritti - a seguito di esposti dei congiunti dei soggetti deceduti e, per le lesioni, delle segnalazioni dell'INAIL - procedimenti penali, specialmente nei confronti dei direttori sanitari delle strutture interessate, per i reati colposi di epidemia, omicidio e lesioni.

[Tali procedimenti implicano indagini particolarmente accurate sotto l'aspetto sia degli accertamenti di fatto sia della individuazione della responsabilità, con particolare riferimento al nesso causale e alla individuazione delle regole cautelari di riferimento per verificare quali fossero le eventuali condotte alternative lecite e la soglia della violazione del canone di cautela.

Alcune Procure del distretto hanno fatto ricorso all'ausilio di professionalità scientifiche medico-epidemiologiche, conferendo incarichi di consulenza.

In ogni caso, vi è la generale consapevolezza che si debba tener conto del fatto che le conoscenze sul Covid sono progressivamente cambiate e che vanno pertanto considerate le informazioni note all'epoca dei fatti, sicché qualche ufficio ha opportunamente proceduto, sulla base dei documenti dell'Istituto Superiore di Sanità, a tracciare una cronologia delle conoscenze mediche, nonché dei provvedimenti nazionali e regionali, onde valutare le condotte tenute dai soggetti coinvolti in sincronia con le effettive cognizioni maturate nell'epoca in cui si sono collocate.

Si è inoltre ritenuta la necessità di verificare i contenuti dei documenti di valutazione dei rischi (che anche prima dell'epidemia dovevano prevedere misure per la prevenzione del rischio biologico da infezioni) e il loro aggiornamento dopo la diffusione dei contagi.

Ulteriori accertamenti riguardano il rispetto delle regole di precauzione nel corso dell'evoluzione del fenomeno: in particolare la segregazione dei soggetti positivi, la formazione e l'informazione del personale, la fornitura di DPI].

Nonostante la pandemia, l'attività delle Procure si è ugualmente sviluppata con il perseguimento di numerosi fatti illeciti di rilievo, di cui posso citarne solo alcuni, peraltro anche antecedenti all'emersione del Covid.

Nel mese di luglio 2019 è stata definita con sentenza di giudizio abbreviato una importante attività di indagine della DDA di Genova avente ad oggetto il fenomeno del "mercenariato", punito dalla legge 210/1995. Le indagini hanno accertato l'esistenza di una organizzazione operante in Italia, Russia ed Ucraina che si occupava di reclutare mercenari da instradare nella regione del Donbass verso le zone di conflitto per combattere, dietro compenso, a fianco delle milizie filo-russe contro l'esercito regolare ucraino. Sono stati condannati in primo grado sia i reclutatori che i combattenti.

E' pure giunta a sentenza di primo grado, nel novembre 2020, una indagine per traffico internazionale di stupefacenti sviluppatasi grazie anche alla collaborazione della D.E.A., che ha portato al sequestro di ben 340 kg. di cocaina importata dal Sud America e della somma di un milione di euro in contanti.

Sono del resto in aumento le indagini per traffico di stupefacenti, soprattutto relative all'importazione di cocaina dal Sudamerica e di hashish dal Nordafrica, con il coinvolgimento di organizzazioni criminali italiane, in particolare calabresi

Ed è stata confermata l'importanza, quale crocevia del traffico, oltre che del porto di Genova, di quello di Vado Ligure, ove sono stati sequestrati 190 kg di cocaina, nell'ambito di indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Savona.

Anche la Procura di Imperia, data la sua posizione di frontiera con la Francia, è attiva con numerosissime indagini per traffico di stupefacenti, e non solo, posto che la collocazione geografica rende imponente, in quel territorio, il fenomeno dell'immigrazione clandestina. Costituisce elemento estremamente positivo, ai fini delle indagini, la collaborazione con le autorità francesi e al formazione di squadre investigative comuni.

La Procura di Imperia ha altresì svolto una indagine di grande rilevanza sociale nei confronti di un'associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio e allo sfruttamento di manodopera, di cui risultavano persone offese oltre 1.000 lavoratori extracomunitari; le indagini, molto complesse e accurate, hanno avuto per oggetto una fitta rete di società e cooperative e si sono risolte in modo da consentire la regolarizzazione di moltissime posizioni retributive dei lavoratori e la conclusione di oltre 2.500 transazioni in sede di conciliazione sindacale tra le società e i lavoratori, con la corresponsione di circa 15 milioni di euro.

Anche la Procura di La Spezia ha condotto una indagine per sfruttamento di manodopera in danno di operai bengalesi impiegati in cantieri navali, con misure cautelari personali e l'adozione della misura di prevenzione del controllo giudiziario nei confronti dei titolari delle imprese, indagati per il reato di cui all'art. 603 bis c.p.

Non mancano indagini su fatti emersi nel contesto delle aree eversive, di matrice sia anarchica sia nazifascista, quest'ultima in preoccupante aumento.

In materia ambientale, il traffico di rifiuti, in collegamento con la nota organizzazione criminale del clan dei casalesi, ha formato oggetto della indagine cosiddetta "Caronte", relativa all'illecito smaltimento delle imbarcazioni affondate nel golfo di Rapallo in occasione della mareggiata del 30.10.2018.

Traffico di rifiuti che, in altra indagine, ha condotto all'accertamento della illecita esportazione di pannelli fotovoltaici dal Porto di Genova Voltri al Burkina Faso, eseguita da società operanti in Veneto.

La Procura di Savona sta procedendo per il reato di disastro ambientale relativo alla contaminazione con sostanza cancerogene delle discariche di Bossarino e Boscaccio.

La competenza della Procura della Repubblica di Genova per le indagini nei confronti dei magistrati toscani ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio per un magistrato di Pisa per imputazioni relative

alla costituzione di un'associazione a delinquere tra il magistrato, due avvocati, un delegato alle vendite immobiliari del Tribunale di Massa, il direttore e vicedirettore di un I.V.G. di Pisa, finalizzata alla consumazione di reati di corruzione in atti giudiziari, falsi in atti pubblici, turbative d'asta, peculati.

Si è invece concluso con richiesta di archiviazione e conforme ordinanza del GIP di Genova l'inchiesta per il reato di abuso d'ufficio nei confronti di alcuni Pubblici Ministeri di Siena a seguito della morte di David Rossi. Pur essendo emersi fatti che andranno approfonditi in sede disciplinare, è risulta esclusa la configurabilità del reato oggetto di iscrizione.

Le indagini per il crollo del ponte Morandi proseguono con l'incidente probatorio che a breve inizierà nella tensostruttura installata nel cortile del palazzo di giustizia, ma altri reati sono emersi nel corso di quell'indagine, in particolare in relazione alle barriere autostradali, ove sono state emesse sei misure cautelari per frode nelle pubbliche forniture e disastro colposo, nonché al crollo della volta della galleria Berté sulla A26, per il quale sono stati iscritti 21 indagati.

Purtroppo la rete stradale e autostradale della Liguria è frequentemente interessata da queste vicende, con conseguenti indagini per il reato di disastro colposo: vanno ricordati il crollo del viadotto Madonna del Monte sull'autostrada Savona-Torino, di competenza della Procura di Savona, che ha peraltro chiesto l'archiviazione; e il crollo del ponte di Albiano sul fiume Magra, per il quale procede la Procura di Massa, che ha anche l'indagine per il crollo di un albero all'interno di un campeggio, che ha determinato la morte di due minori.

Sempre in tema di disastri, va ricordato il deragliamento del treno Genova - Ventimiglia, conclusosi in primo grado a Savona con sentenza di condanna.

In tema di reati economici va segnalato il procedimento per la bancarotta della Qui Group, di eccezionale complessità, nonché un procedimento per reati fiscali a carico del noto "colosso digitale" Booking.com, in relazione al vastissimo giro di affari legato ad albergatori privi di partita IVA.

Altra bancarotta di rilievo è quella legata al fallimento della Schiffini Cucine, per la quale procede la Procura di La Spezia, ove pendono indagini per analoghi reati nei confronti del gruppo Alvarez, nonché per il fallimento Portovenere.

DI speciale rilievo una indagine relativa ad un'associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio dei proventi di truffe on line realizzate da hacker rumeni in quasi tutti i paesi europei, indagine seguita dalla Polizia Postale di Genova e che ha condotto all'esecuzione di numerose misure cautelari personali e reali eseguite in collaborazione con le autorità rumene grazie all'intermediazione di Eurojust.

Per quanto concerne l'attività della Procura Generale, mi limito a ricordare la conclusione con concordati in appello del processo nei confronti di pubblici amministratori di Genova per l'alluvione del 4 novembre 2011 e la sentenza emessa in appello nei confronti di un'associazione di tipo mafioso, precisamente della 'ndrangheta, operante nel comune di Lavagna, con condanna anche per voto di scambio.

Il processo penale da remoto e la cartolarizzazione.

Il processo penale telematico ha trovato un nuovo impulso dall'emergenza sanitaria, dando luogo però ad un ampio dibattito ed anche a vivaci polemiche, soprattutto in vista di un possibile mantenimento di certe procedure anche successivamente al periodo di emergenza sanitaria .

L'uso dello strumento informatico ha sicuramente incontrato generale approvazione per quanto concerne il deposito degli atti, che proprio recentemente, con D.M. in data 13 gennaio 2021, è stato ulteriormente esteso. Ed è indubbio che la digitalizzazione degli atti e le modalità di trasmissione telematica, sulle quali sta efficacemente operando il Ministero della Giustizia, agevoleranno le parti, in special modo i difensori, e consentiranno una velocizzazione degli adempimenti formali, così come già da tempo avviene nel processo civile.

Va sottolineato, peraltro, che il TIAP e le altre funzionalità connesse non sono operative negli uffici minorili, che ne avrebbero necessità al pari degli altri.

Peraltro, anche a questi indubbi progressi sono state recentemente rivolte critiche in relazione a malfunzionamenti del sistema informatico. Ma mi sembra che prendere come pretesto occasionali disfunzioni per fare passi indietro equivalga a dire che quando, ad esempio, il computer ha un guasto improvviso che non consente il salvataggio di un documento occorre tornare ad usare carta e penna. La soluzione, invece, non è il ritorno al passato, ma il perfezionamento degli strumenti informatici in modo da renderli pienamente affidabili.

I maggiori contrasti di opinione sono però insorti in relazione alle modifiche delle norme processuali che hanno previsto il collegamento da remoto anche per le udienze, sia pure limitatamente, così come precisato nei vari provvedimenti legislativi che si sono succeduti a partire dal D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

A tale riguardo, deve essere però rilevato che già l'art. 146 bis disp. att. cpp., introdotto dalla legge n. 11 del 1998, prevedeva l'uso della videoconferenza, nei procedimenti penali per i reati di cui all'art. 51 comma 3 bis cpp per gli imputati in stato di detenzione, in presenza di determinate condizioni, nonché per i detenuti sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis ord. pen.

Tale norma aveva superato il vaglio di legittimità costituzionale, perché la Corte Costituzionale, con sentenza n. 342 del 1999, aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento a diverse norme della Costituzione e con richiamo anche all'art. 6, lettere c) e d), della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, ritenendo che la partecipazione al dibattimento dell'imputato rispondeva al canone della effettività e garantiva la possibilità, per l'imputato stesso ed il suo difensore, di esercitare concretamente i diritti di difesa, annotando che "ciò che occorre, sul piano costituzionale, è che sia garantita l'effettiva partecipazione personale e consapevole dell'imputato al dibattimento, e dunque che i mezzi tecnici siano del tutto idonei a realizzare quella partecipazione".

L'orientamento della Corte Costituzionale è stato poi validato anche dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, con le sentenze del 5.10.2006 nel caso Viola/Italia e del 27.11.2007 nel caso Asciutto/Italia.

Se la prima era riferita al solo giudizio d'appello, la seconda ha ribadito in via generale che la videoconferenza non contrasta con la Convenzione dei diritti dell'uomo, purché utilizzata per scopi legittimi.

La partecipazione a distanza è stata poi estesa, dalla legge 103/2017, anche agli imputati che siano ammessi a programmi o misure di protezione e agli altri casi previsti dal comma 1 quater dell'art. 146 bis.

[Nel quadro di questa preesistente normativa, il D.L. n. 18 del 17.3.2020 ha disposto, all'art. 83 comma 12, che nell'intero periodo interessato dall'emergenza, ossia dal 9 marzo al 30 giugno 2020, "la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis disp. att. cod. proc. pen.".

Il comma 12 bis, introdotto dalla legge di conversione n. 27 del 24.4.2020, ha ulteriormente previsto la possibilità di collegamenti da remoto per le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti.

Ma il D.L. n. 28 del 30.4.2020 ha aggiunto, al termine di questo comma, che le disposizioni ivi previste non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.

E' stata poi prevista, dall'art. 23 D.L. 149/2020, la trattazione scritta per il processo d'appello, sempre facendo salva la richiesta di discussione orale].

Le innovazioni della legislazione di emergenza riguardano il videocollegamento e la trattazione scritta dei processi in grado di appello e cassazione.

Nonostante la modesta portata delle nuove norme, quasi sempre subordinate nella loro applicazione al consenso delle parti, sono state evocate violazioni di principi fondamentali del processo penale, in primo luogo dell'oralità.

Il tema meriterebbe un'ampia e approfondita trattazione, ma ora devo limitarmi solo a qualche brevissima osservazione.

Quanto alle discussioni dei processi, esse in realtà non traggono particolare giovamento dalla forma orale. L'efficacia oratoria che può condizionare la decisione di un processo è in gran parte un mito, mentre la scrittura consente una ben più penetrante precisione nella esposizione delle questioni rilevanti ed ha inoltre il vantaggio di rendere necessario che la motivazione della sentenza si confronti con le argomentazioni delle parti, il che può non avvenire quando le conclusioni sono assunte solo oralmente.

L'oralità è invece un connotato naturale dell'istruttoria dibattimentale, ma, come è stato acutamente osservato, non sempre l'oralità è irrinunciabile, come ci insegna la prassi di dibattimenti svolti ad anni di distanza dai fatti. Meglio sarebbe, dunque, limitarsi a richiedere l'oralità per le prove dichiarative realmente decisive.

L'altro tema posto dalla normativa emergenziale è quello relativo alla compresenza fisica come requisito dell'oralità.

Con il dovuto rispetto per le diverse opinioni, io non credo che la distanza fisica, colmata però da un collegamento audio e video perfettamente efficiente, faccia venir meno l'oralità e il contraddittorio. Anzi, la visione mediante telecamera consente spesso di osservare i dettagli fisici e le espressioni del dichiarante – per quanto ciò possa poi avere rilievo – in modo migliore di quanto possa essere consentito in un'aula di udienza, a distanza di alcuni metri.

In ogni caso, penso che il metodo che sempre deve essere seguito da chiunque si occupa di diritto sia quello che prescinde dai dogmi, essendo viziato in partenza un ragionamento che muove da assiomi non sottoposti a verifica critica.

Mi limito pertanto a concludere richiamando ciò che hanno scritto due noti avvocati penalisti torinesi (Fulvio Gianaria e Alberto Mittone) in un articolo significativamente intitolato "Nuovi riti, vecchi miti": "la videoconferenza è stata introdotta e implementata con vari interventi nel tempo, senza particolari allarmi e anzi talora con soddisfazione, tenuto conto dei benefici in termini di sicurezza o di genuinità della prova, senza lesione del contraddittorio. Tra l'altro essa si è diffusa persino in Gran Bretagna, depositaria indiscussa del processo accusatorio: risulta dalle cronache che si sia svolto un processo avanti l'Alta Corte con giuria attivando il sistema Zoom. Non solo: esso fu aperto al pubblico e divulgato sul canale Youtube... E non sono emerse significative critiche sulla lesione del contraddittorio, in realtà non 'visivo' ma mediato, ma pur sempre orale" – "Nei decreti emessi in questa fase di emergenza si è evidentemente tenuto conto dei benefici in termini sanitari. Se l'amministrazione della giustizia deve avere attenzione a realizzare prodotti di qualità ma anche prodotti finiti, è opportuno valutare se questa soluzione temporanea non possa diventare permanente in quanto utile a risparmiare mobilità e tempo di lavoro".

Genova, 30 gennaio 2021

Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello

Roberto Aniello